



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
terza sezione civile

nelle persone dei Magistrati:

dott. Roberto Aponte

Presidente

dott. Anna De Cristofaro

Consigliere

dott. Lucia Ferrigno

Consigliere rel.

nella causa civile in grado di appello iscritta al n.800/2021 R.G. promossa da

██████████ in proprio e quale erede di ██████████ A (già suo amministratore di sostegno) ammesso al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliato ██████████ che lo rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione in appello;

APPELLANTE

contro

██████████ con sede in Cesena, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ (indirizzo pec in atti) come da mandato allegato al ricorso monitorio;

APPELLATO

██████████ rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Gamberini del Foro di Ravenna (indirizzo pec in atti) come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;

APPELLATO

██████████ elettivamente domiciliata in Bologna, via ██████████ presso lo studio degli avv.ti ██████████ che la rappresentano e difendono come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;

APPELLATO

██████████ con sede in Cesena;

APPELLATO non costituito

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

esaminati gli atti;

lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per la prima udienza di oggi 12.10.2021 (tenutasi con le modalità cartolari come da decreto del Presidente di sezione in atti);

dichiara

la contumacia di ██████████ non costituita in giudizio sebbene regolarmente citata;

rilevato che con l'impugnata sentenza il Tribunale di Forlì ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da [REDACTED], in proprio e quale amministratore di sostegno della madre [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei loro confronti per il pagamento della somma di €14.084,00 pretesa, oltre interessi e spese, quale corrispettivo del servizio di ospitalità offerto alla Leoni, e ha ritenuto l'opposizione comunque infondata nel merito;

- che come eccepito *ex adverso* il gravame non ha una ragionevole probabilità di essere accolto avendo l'appellante censurato unicamente la decisione di rigetto, nel merito, della proposta opposizione senza sollevare alcuna doglianza avverso la prima *ratio decidendi* che ha portato alla dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione per conflitto di interesse tra gli opposenti assistiti dallo stesso difensore, pronuncia che secondo le parti appellate sarebbe, di conseguenza, coperta da giudicato;

- che l'appello va dunque dichiarato inammissibile ex art. 348 *bis* c.p.c. e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante

P. Q. M.

Visto l'art. 348 *bis* c.p.c.

dichiara

l'appello inammissibile;


condanna l'appellante [REDACTED] in proprio e quale erede della madre [REDACTED] al rimborso, a favore delle parti appellate costituite, delle spese del grado che liquida, per ciascuna di esse, in €2.300,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie IVA e CPA come per legge;

dà atto sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, T.U. n.115/2002;


manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Bologna, 12 ottobre 2021

Il Consigliere est.
dott. Lucia Ferrigno



Il Presidente
dott. Roberto Aponte



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Vincenzo La Fraxia

